

Interpello ordinario

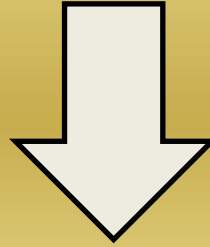
(Art. 11 comma 1 lett. a della L. 212/2000)

Viene usato dal contribuente per ottenere dall'amministrazione finanziaria dei chiarimenti sulla corretta interpretazione delle norme tributarie.

Con il recente intervento normativo **questa tipologia di interpello ha subito un'estensione del suo ambito applicativo** che l'ha portato a sdoppiarsi in:

- **interpello interpretativo**, in cui l'oggetto dell'istanza è la norma tributaria (restano pertanto esclusi gli atti non aventi carattere normativo);
- **interpello qualificatorio**, in cui l'oggetto dell'istanza è la corretta identificazione normativa del caso concreto.

INTERPELLO



ISTANZA RIVOLTA ALL'AGENZIA

Interpello probatorio

(Art. 11 comma 1 lett. b della L. 212/2000)

Viene attivato dal contribuente quando intende aderire a determinati regimi fiscali, per chiedere all'amministrazione finanziaria un parere:

- sulla sussistenza delle condizioni per l'accesso;
- sull'idoneità degli elementi probatori prodotti a tal fine;

Interpello antiabuso

(Art. 11 comma 1 lett. c della L. 212/2000)

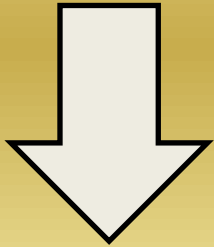
Ha sostituito la vecchia istanza disapplicativa (art. 21 della L. 413/91 ora abrogata) e consente di interrogare l'Agenzia delle Entrate sulla natura abusiva del diritto di specifici atti, atti e negozi, anche tra loro collegati.

Interpello disapplicativo

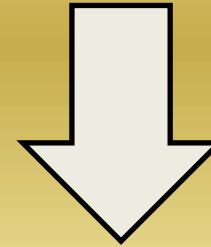
(Art. 11 comma 2 della L. 212/2000)

Consente al contribuente di chiedere all'amministrazione finanziaria la disapplicazione di specifiche disposizioni tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive dello stesso, fornendo la prova che tali fenomeni non possono verificarsi relativamente alla propria fattispecie concreta. Questa tipologia di interpello è l'unica avente carattere obbligatorio. Resta fermo che il contribuente può, in caso di risposta sfavorevole, fornire la predetta prova anche nelle successive fasi dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

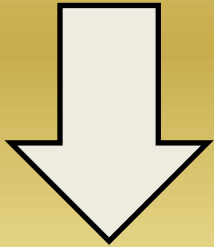


ELEMENTI ESSENZIALI

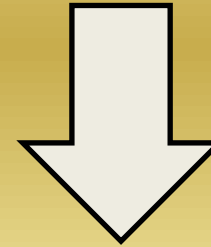


MODALITA' DI PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA



ISTANZE RAMO ENTRATE



ISTANZE RAMO TERRITORIO

INAMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE

- le istanze sono prive dei requisiti dei dati identificativi del contribuente e della descrizione della fattispecie in relazione alla quale è richiesto il parere;
- le istanze non sono presentate preventivamente, cioè prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima
- non ricorrono obiettive condizioni di incertezza;
- le istanze reiterano le medesime questioni sulle quali il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto nuovi;
- le istanze vertono su materie oggetto delle speciali procedure di accordo preventivo ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'interpello nuovi investimenti e degli interpelli richiesti in seno al regime di adempimento collaborativo;
- le istanze vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Interpello ordinario

(Art. 11 comma 1 lett. a della L. 212/2000)

FINALIZZATO AD OTTENERE UN PARERE
PRIMA DI PORRE IN ESSERE UN
COMPORTAMENTO

Interpello probatorio

(Art. 11 comma 1 lett. b della L. 212/2000)

FINALIZZATO A PROVARE L'ESISTENZA DI
REQUISITI

Interpello antiabuso

(Art. 11 comma 1 lett. c della L. 212/2000)

FINALIZZATO A DIMOSTRARE LA NON
ABUSIVITA' DELLA FATTISPECIE

Interpello disapplicativo

(Art. 11 comma 2 della L. 212/2000)

FINALIZZATO	AD	OTTENERE	LA
DISAPPLICAZIONE	DI	UNA	SPECIFICA
DISCIPLINA			

EFFETTI DELLA RISPOSTA

ART. 11, L. 212/2000

SCRITTA E MOTIVATA

VINCOLA OGNI ORGANO DELL'AMMINISTRAZIONE
CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA QUESTIONE
OGGETTO DELL'ISTANZA E LIMITATAMENTE AL
RICHIEDENTE

Riferimenti normativi

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Statuto dei diritti del contribuente (art. 11);
- Legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita);
- Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'Amministrazione Digitale;
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (articolo 60);
- Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
- Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico sulla documentazione amministrativa;